

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DEL VENETO

Venezia-Marghera, 8 gennaio 2009
Prot.n. 02/09
MF/cc

A tutti i Sindaci
dei Comuni del Veneto

Loro sede

Oggetto: Entrata in vigore dell'Attestato di Certificazione energetica degli edifici – D.L.g.s. 115/08.

Preg.mo Sig. Sindaco

A seguito della pubblicazione del D.L.g.s. 115/08¹, riteniamo opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito all'attuazione della certificazione energetica degli edifici in Veneto.

Come noto, nelle Regioni che non hanno legiferato in merito - tra cui il Veneto, il D.L.g.s. n. 192/05 e s.m. prevedeva, in attesa dei decreti attuativi, la sostituzione dell'attestato di certificazione energetica con l'attestato di qualificazione energetica.

Con la pubblicazione del D.L.g.s. 115/08, dal 4 luglio 2008, è diventato obbligatorio il rilascio dell'attestato di certificazione energetica. L'attestato di qualificazione energetica perde di efficacia.

I punti 2 e 3 dell'Allegato III del D.L.g.s 115/08 definiscono tra l'altro i requisiti (di competenza e di imparzialità) dei tecnici abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica:

2. Si definisce tecnico abilitato *un tecnico - omissis - iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta la competenza. Omissis ...*

3. Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori – omissis -, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:

a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, **l'assenza di conflitto di interessi**, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;

b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, **l'assenza di conflitto di interessi**, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.

In sintesi affinché l'attestato di certificazione sia valido il soggetto certificatore deve possedere i seguenti requisiti:

1. essere iscritto ad un Albo professionale;
2. possedere sia la competenza per la progettazione di edifici sia la competenza per la progettazione di impianti; nel caso un tecnico sia abilitato solo alla progettazione di edifici o solo alla progettazione di impianti, l'attestato può essere rilasciato a firma di due tecnici con competenze complementari;
3. possedere i requisiti di terzietà di cui sopra.


Ricordiamo infine che l'adozione di procedure di certificazione energetica diverse da quelle previste dalla legislazione vigente è illegale.

In particolare l'adozione nei regolamenti Comunali di clausole particolari relative alla Certificazione energetica, o il recepimento di procedure di altre Regioni e/o Province, costituisce atto discriminatorio del tutto arbitrario.

La Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto rimane comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Prof. Ing. Marco Favaretti



1. "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza energetica degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CCE."